



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0095256 / 2015

Atto N. 4418

OGGETTO: LA CRUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – AUTORIZZAZIONE ALLA PROGETTO PER LA GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA VEZZANI 72.

In data 03/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 5 del 12.01.2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 2015 ai sensi dell'articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Assegnazione temporanea delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità";

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo n. 4 del 18 gennaio 2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale n. 18 del 21 giugno 1999, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 31 ottobre 2006 recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale n. 43 del 16 agosto 1995 recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il D.Lgs. n. 151 del 25.07.2005 recante "Attuazione delle Direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il D.Lgs. n. 49 del 14.0.2014 recante "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/Ue" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 188 del 20.11.2008 recante "Attuazione della Direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee";

Atteso che La Cruna Cooperativa Sociale ONLUS per l'attività svolta presso l'insediamento sito nel

comune di Genova in via Vezzani 72, è iscritta al n. 424 del Registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006;

Vista l'istanza, presentata da La Cruna Cooperativa Sociale ONLUS, con note assunte a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 67811 e n. 67843 del 11.08.2015, tesa ad ottenere il rilascio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito nel comune di Genova in via Vezzani 72;

Considerato che presso l'impianto saranno svolte le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- attività di recupero R12 consistente nella selezione/suddivisione per tipologie delle apparecchiature e della cartucce esauste delle stampanti, e/o frazioni merceologiche omogenee delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel loro reimballaggio e ricondizionamento senza operazioni volte a mutare la composizione chimico/fisica dei rifiuti;
- attività di recupero R4 consistente nell'attività di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature e/o nell'attività disassemblaggio delle apparecchiature da cui è possibile recuperare la componentistica per preparazione al riutilizzo delle apparecchiature e/o dei loro stessi componenti. Nel caso in cui l'apparecchiatura e/o la componentistica non risulti riutilizzabile (a seguito di prova funzionale negativa o di valutazione oggettiva di componente non più commercializzabile), il rifiuti verranno inviati ad impianti terzi per il recupero del materiale

Considerato che l'istanza presentata è completa di copia di distinta di bonifico bancario, del 07.08.2015, a favore della Città Metropolitana di Genova per un importo pari a € 800,00 dovuti quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	800,00	232	2015

Vista la nota prot. n.175488 del 09.10.2015, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 81728 del 13.10.2015, con la quale il Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria ha comunicato che l'impianto non è da assoggettare a procedura di verifica screening;

Considerati gli esiti del sopralluogo effettuato in data 19.10.2015 da personale dell'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova;

Vista la nota, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 83709 del 21.10.2015, con la quale la cooperativa La Cruna ha trasmesso le integrazioni all'istanza presentata; in particolare sono stati ridefiniti gli spazi e precisati i volumi disponibili per la messa in riserva dei rifiuti nonché le capacità di trattamento;

Vista la relazione istruttoria del 03.11.2015 redatta da personale dell'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova;

Visti gli esiti della seconda Conferenza di Servizi svoltasi in data 04.11.2015 che, in attesa dell'invio di planimetria aggiornata dell'impianto, si è espressa favorevolmente in merito alla domanda presentata;

Vista la nota, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 89689 del 12.11.2015, con la quale la Cooperativa ha trasmesso una planimetria aggiornata dell'impianto e una tabella aggiornata dei quantitativi di rifiuti che saranno gestiti presso l'impianto di via Vezzani 72;

Atteso che, a seguito della verifica di conformità dell'impianto rispetto a quanto approvato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con la presente dell'autorizzazione, si procederà alla cancellazione dell'Azienda dal Registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

Considerato che in data 07.09.2015 la Prefettura di Genova ha rilasciato comunicazione antimafia n. 38147 ex art. 87 D.L. 159/2001 come emendato dal D.Lgs. 218/2012 e dal D.Lgs. 153/2014;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 90746 del 17.11.2015 con la quale la Cooperativa La Cruna, pur dopo la conferenza dei servizi tenutasi in data 04.11.2015, facendo riferimento al D.Lgs. 49/2014 e al documento ISPRA Task 01.02.02. "Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti" ha richiesto:

- che non siano assoggettati alla procedura di controllo i rifiuti destinati unicamente a operazioni di sola messa in riserva (R13);
- che l'impianto sia esonerato nel dover applicare le procedure di controllo radiometrico anche ai rifiuti che subiranno un trattamento (R4 e R12) nello specifico cartucce esauste da stampa elettronica (CER 160216 e 080318) e dei RAEE (CER 160214 e 200136) appartenenti alla categoria 3 dell'allegato II del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 alle quali la Cooperativa dichiara di voler limitare le operazioni di trattamento;

Visto il D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

Considerato che il D.Lgs. 49/2014 richiede la dotazione di un rilevatore di radioattività (anche portatile) in ingresso agli impianti di trattamento di cui all'art. 18 comma 2 dello stesso decreto legislativo;

Rilevato che l'impianto autorizzato con la presente determinazione si configura come impianto di trattamento;

Considerato che in attesa di un decreto, previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii., che stabilisca le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ISPRA con il contributo di alcune ARPA ha prodotto il documento Task 01.02.02. "Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti";

Rilevato che anche i contenuti di tale documento appaiono in linea con le prescrizioni date in materia di controllo radiometrico in occasione delle conferenze dei Servizi del 04.11.2015;

Ritenuto pertanto di confermare le prescrizioni in materia di controllo radiometrico, impartite in occasione della conferenza dei Servizi tenutasi in data 04.11.2015;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di approvare il progetto presentato - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 - per l'installazione dell'impianto di recupero di rifiuti sito nel comune di Genova in via Vezzani 72 e contestualmente di autorizzare - per anni dieci dalla data della presente determinazione - La Cruna Cooperativa Sociale ONLUS alla gestione dello stesso impianto, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a) nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria allegata, potranno essere effettuate le attività di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di selezione, cernita e/o la separazione (R12), di disassemblaggio e trattamento per la preparazione al riutilizzo (R4), così come descritte in premessa, delle tipologie di rifiuti elencate nell'Allegato 1 alla presente determinazione con i relativi quantitativi massimi e modalità di stoccaggio;
 - b) le varie aree di lavorazione e stoccaggio dovranno essere chiaramente distinte e individuate mediante idonea segnaletica orizzontale e/o verticale;
 - c) fatto salvo quanto prescritto alle successive lettere o) e p), i rifiuti potranno essere stoccati a terra e/o in scaffalature adeguatamente installate;
 - d) la messa in riserva dei rifiuti non potrà superare il tempo massimo di un anno;
 - e) lo stoccaggio istantaneo di rifiuti pericolosi non potrà superare le 50 tonnellate;
 - f) presso l'impianto non potranno essere disassemblati e trattati (R4) quantitativi superiori a 2,5 t/giorno di rifiuti;
 - g) la disposizione dell'impianto con aree di lavorazione e stoccaggio è indicata nella planimetria allegata che costituisce parte integrante dell'autorizzazione;

- h) i bancali su cui saranno stoccati i rifiuti e i vari contenitori, gli scaffali e/o i big-bags in cui saranno posizionati rifiuti, dovranno essere individuati chiaramente con cartelli verticali o contrassegni adesivi o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto stoccato ed il relativo codice CER;
- i) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire mediante l'impiego dei contenitori con caratteristiche di resistenza adeguate in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti ed alle loro caratteristiche di pericolosità;
- j) l'accatastamento dei rifiuti dovrà essere ordinato ed effettuato in modo tale da garantire la stabilità del materiale in stoccaggio al fine di evitare cedimenti e conseguenti cadute;
- k) i rifiuti potranno essere raggruppati per tipologie omogenee e dovranno essere disposti in modo tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo);
- l) non è consentita l'estrazione dei gas contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico (CFC, HCFC) di cui alla Legge 549/93;
- m) sui rifiuti costituiti da schermi dotati di tubo catodico e da impianti e apparati di refrigerazione, frigoriferi, congelatori (contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla Legge 549/93) potranno essere svolte unicamente l'attività di messa in riserva;
- n) deve essere garantito il rispetto delle norme tecniche di cui al D.Lgs. 49/2014 per lo stoccaggio dei RAEE dismessi, con divieto di utilizzare per la movimentazione e per la separazione strumenti atti a lesionare i RAEE stessi o i loro componenti, ovvero a causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente, ovvero a compromettere le successive operazioni di recupero;
- o) le modalità di gestione dei RAEE dovranno risultare conformi a quanto disposto con gli allegati VII e VIII al D.Lgs. 14 marzo 2014, n.49;
- p) le modalità di gestione delle pile ed accumulatori dovranno risultare conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 20 novembre 2008, n.188;
- q) i non più rifiuti (End of Waste - EOW) - costituiti da componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate - eventualmente prodotti dai processi di recupero dovranno essere stoccati in aree ad esse dedicate ed individuate mediante idonea segnaletica orizzontale e/o verticale;
- r) i rifiuti prodotti dall'attività non compresi nella tabella di cui alla lettera a) dovranno essere stoccati nel rispetto del regime del deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183 comma 1) lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- s) i rifiuti prodotti potranno essere adeguatamente stoccati anche in aree diverse da quella denominata S5 nella planimetria allegata, identificando gli stessi con idonea segnaletica;
- t) l'impermeabilizzazione della pavimentazione di tutte le aree dovrà essere mantenuta integra;
- u) dovrà essere disponibile presso l'impianto un'adeguata quantità di materiale assorbente idoneo alla rimozione di accidentali sversamenti di liquidi; il materiale utilizzato per tale operazione dovrà essere correttamente smaltito;
- v) i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;
- w) dovrà essere comunicata ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, corredando con nota di accettazione della carica da parte dello stesso responsabile incaricato;
- x) prima della messa in esercizio dell'attività in regime di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere informato l'Ufficio Suolo del Servizio Acqua e Rifiuti della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, affinché possa essere effettuato una verifica della conformità dell'impianto realizzato con il progetto approvato. A tal fine La Cruna Cooperativa Sociale Onlus dovrà comunicare allo stesso Ufficio la data di completamento dei lavori;
- y) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto in regime di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere costituita, e mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione, una garanzia finanziaria a favore dell'Amministrazione Provinciale di Genova mediante fideiussione di entità pari ad una copertura di € 334449,04 con una delle seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;
- z) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera y) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà

svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;

- aa) l'entità della garanzia di cui alla precedente lettera y) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;
- bb) copia della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza alla precedente lettera y) dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova;
- cc) dovrà essere stipulata e mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività;
- dd) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto in regime di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la Cooperativa dovrà trasmettere un piano dettagliato di radioprotezione, redatto da un esperto qualificato (E.Q.) in materia almeno di secondo grado. Il piano dovrà contenere le procedure da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività;
- ee) prima dell'accettazione, i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti ai controlli di radioattività, con apposita strumentazione portatile, da parte di personale della Ditta (appositamente formato da un E.Q. almeno di secondo grado). Le rilevazioni dovranno essere eseguite in area appositamente individuata in modo da evitare lo spostamento del carico in caso di rilevamento radiometrico di livelli anomali;
- ff) l'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici dovrà essere mantenuta in efficienza e periodicamente tarata presso un centro accreditato. L'azienda dovrà essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido e riportante la successiva scadenza della verifica strumentale;
- gg) dovrà essere compilato un registro delle rilevazioni indicante, almeno: data, ora, dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza, esito delle misure, valore delle misure del fondo ambientale;
- hh) in caso di rilievo di livelli radiometrici anomali dovrà esserne data comunicazione immediata all'Autorità di P.S. più vicina Inoltre dovrà essere data comunicazione ai competenti organi dell'S.S.N., al Comando Provinciale dei VV.FF., alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad ARPAL;
- ii) il personale deve essere reso edotto e formato dal punto di vista radioprotezionistico, da un esperto qualificato, almeno di secondo grado, in relazione all'eventuale ritrovamento di materie radioattive;
- jj) le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. almeno di secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;
- kk) ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo dovranno essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere dall'Azienda a seguito di rilievi anomali di radioattività;
- ll) alla chiusura dell'impianto:
 - i. dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - ii. la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
 - iii. la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Con la messa in esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 208 – D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si procederà alla cancellazione dell'iscrizione n. 424 dal registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

- 2) di introitare la somma pari a € 800,00, versata dalla La Cruna Cooperativa Sociale ONLUS secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	800,00	232	2015

- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla La Cruna Cooperativa Sociale ONLUS;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'ASL 3 Genovese e all'ARPAL per i controlli di rispettiva competenza;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria, al Comune di Genova e alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Si ricorda che La Cruna cooperativa sociale onlus dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE

FONTANELLA PAOLA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione	Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
					N	Anno	N	Anno	N	Anno			
E	3010201	35	3001624	+	800,00					232	2015		

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 10 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 10 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **10 dicembre 2015** al **25 dicembre 2015**